

Chiarimenti relativi al contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente l'indennizzo e le modalità dello scambio tra autorità di geodati di base del diritto federale

Indice

1.	Introduzione	2
2.	Considerazioni fondamentali sul contratto	3
2.1	Aspetti giuridici.....	3
2.2	Competenza per la stipulazione	3
2.3	Struttura del contratto	3
3.	Chiarimenti relativi alle singole sezioni e disposizioni	3
3.1	Sezione 1: Indennizzo per lo scambio di dati tra autorità.....	3
3.2	Sezione 2: Modalità del contratto	6
4.	Effetti finanziari	6
4.1	Effetti finanziari per la Confederazione	6
4.2	Effetti finanziari per i Cantoni.....	6

1. Introduzione

L'art. 14 LGI¹ disciplina lo scambio di dati tra autorità. L'art. 14 cpv. 1 LGI stabilisce in linea di massima che le autorità della Confederazione e dei Cantoni si accordano reciprocamente un accesso semplice e diretto ai geodati di base. L'art. 14 cpv. 2 LGI autorizza il Consiglio federale a disciplinare i dettagli dello scambio di dati tra autorità, cosa che il Consiglio ha anche effettuato negli artt. 37 - 42 OGI². Infine l'art. 14 cpv. 3 LGI stabilisce che lo scambio di dati tra autorità è indennizzato forfettariamente e che tale indennizzo viene disciplinato in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni. L'art. 42 OGI fissa inoltre determinati criteri di calcolo per l'indennità forfettaria.

La Confederazione e i Cantoni hanno stabilito insieme che la responsabilità per l'organizzazione dello scambio di dati tra autorità compete alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)³. Il Coordinamento intercantonale nella geoinformazione (CIGEO) ha ricevuto dalla DCPA l'incarico di elaborare un contratto ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LGI.

Il progetto CIGEO 10-02 si basa su una descrizione di progetto approvata dal CIGEO e dell'organo federale di coordinamento della geoinformazione GCG.⁴ Per elaborare la bozza del contratto è stato costituito un gruppo di lavoro, moderato da un esperto esterno.

Nell'ambito delle consultazioni all'interno del gruppo di lavoro è emerso che sarebbe opportuno allargare lo scambio aperto di dati tra autorità *oltre il settore dei geodati di base del diritto federale* fino a comprendere i geodati di base del diritto cantonale e altri dati a riferimento spaziale. Nella prospettiva di una simile estensione dello scambio, è stata sentita la necessità di disciplinare con precisione le modalità di scambio per contenere il dispendio operativo necessario nei singoli casi ed evitare l'insorgere di controversie.

A partire da tali considerazioni, il gruppo di lavoro CIGEO 10-02 ha presentato nell'estate 2013 alla direzione del CIGEO la bozza di un contratto intercantonale completo in cui è prevista anche l'adesione della Confederazione, accompagnata da note esplicative. La direzione CIGEO ha avviato una consultazione sulla bozza di contratto con gli organi e i partner CIGEO ai fini di una sua valutazione. In sintonia con l'esito della consultazione, la direzione CIGEO ha deciso di limitare come segue il mandato per il progetto CIGEO 10-02, incaricando il gruppo di lavoro di allestire una nuova bozza:

- Il contratto viene circoscritto ai geodati di base del diritto federale (contratto più restrittivo in conformità all'art. 14 cpv. 3 LGI).
- Il contratto è limitato allo scambio tra autorità della Confederazione e dei Cantoni.
- La definizione di autorità utilizzata è quella del diritto federale.
- Occorre trovare una delimitazione chiara tra le attività di servizio pubblico e le attività commerciali.

Nel contempo è stato deciso di chiedere alla DCPA che sia il CIGEO a verificare l'applicazione di una possibile strategia di Open Government Data (OGD) per i Cantoni e a formulare una raccomandazione in merito alla DCPA.

La nuova bozza del contratto elaborata dal gruppo di lavoro durante il primo semestre 2014 è conforme ai suddetti requisiti posti dalla direzione CIGEO.

Dal 1° ottobre a metà dicembre 2014 la DCPA ha condotto presso i Cantoni una consultazione sulla bozza di contratto, dalla quale è emerso che due Cantoni (LU, NE), per ragioni finanziarie, sostanzialmente rifiutano la gratuità dello scambio di dati tra autorità. Gli ulteriori risultati della consultazione sono stati sottoposti ad analisi. Sulla base di tale analisi e degli ulteriori accertamenti, il gruppo di lavoro istituito dal CIGEO ha nuovamente modificato la bozza del contratto in alcuni punti. La bozza presentata al CIGEO per l'invio alla DCPA è quella approvata con il consenso dei membri del gruppo di lavoro.

¹ Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (Legge sulla geoinformazione, LGI), RS 510.62.

² Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (Ordinanza sulla geoinformazione, OGI), RS 510.620.

³ Cfr. protocollo del primo dibattito sullo scambio di dati Confederazione-Cantoni del 22 febbraio 2008. http://www.e-geo.ch/internet/e-geo/de/home/projects/projlist/Datenaustausch_unter_Behoerden.html

⁴ Vedi descrizione del progetto CIGEO 10-02 relativa all'approntamento di geodati di base e allo scambio di dati tra autorità del 29 novembre 2012. http://www.e-geo.ch/internet/e-geo/de/home/projects/projlist/Datenaustausch_unter_Behoerden.html

2. Considerazioni fondamentali sul contratto

2.1 Aspetti giuridici

Come già precisato, la legislazione federale prevede l'obbligo di scambio dei geodati di base del diritto federale tra le autorità e disciplina nel dettaglio tale scambio (art. 14 LGI, art. 37 ss. OGI). Il diritto in materia di geoinformazioni contiene indicazioni relative al contratto di cui all'art. 14 LGI, tra cui rientrano anche i cpv. 2 e 3 del medesimo articolo LGI. Inoltre, gli artt. 37 - 42 OGI e le disposizioni alle quali è fatto riferimento in questi articoli contengono anch'essi condizioni quadro giuridiche.

Nell'art. 14 cpv. 3 viene stabilito di adottare un contratto di diritto pubblico.⁵ Trova quindi applicazione il diritto pubblico della Confederazione e spetta al Tribunale federale giudicare su azione eventuali controversie insorte in relazione al contratto (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF⁶). Il contratto di cui all'art. 14 LGI è chiaramente *basato sul diritto di coordinazione*. Tali contratti non presentano problemi in termini di ammissibilità, dal momento che sono stipulati tra parti contraenti equiparate dal punto di vista funzionale.⁷ Trattandosi di un contratto tra la Confederazione e i Cantoni ed essendo basato su una legge tecnica, si potrebbe parlare di un contratto sui generis. Secondo le intenzioni del legislatore federale, il contratto vincola reciprocamente anche i Cantoni.

2.2 Competenza per la stipulazione

A livello federale il Consiglio federale è competente per la stipulazione di tale contratto (art. 186 cpv. 1 e 3 Cost). Sul versante della Confederazione, i contratti di collaborazione corrispondenti sono in genere stati stipulati dal Consiglio federale.

Sul versante dei Cantoni la competenza è stabilita in base al diritto dell'organizzazione dell'amministrazione e al diritto costituzionale cantonale. Nella definizione dell'organo cantonale competente bisogna tenere presente che il contratto ai sensi dell'art. 14 LGI è un *contratto negoziale* (non un contratto normativo).⁸ Questa distinzione è importante perché, in genere, nei Cantoni essa determina una diversa applicazione di competenza e procedura rispetto alla legislazione. Alcuni Cantoni prevedono che i contratti intercantionali di rango subordinato (cosiddetti accordi amministrativi) possano essere stipulati autonomamente dai governi cantionali.⁹ Nella maggior parte dei Cantoni compete al Parlamento approvare il contratto, in ogni caso con riserva del referendum facoltativo. Determinante ai fini dell'individuazione dell'autorità competente sarà la competenza finanziaria per le uscite supplementari eventualmente sostenute ogni anno da un Cantone in forza del contratto ovvero per la perdita di entrate (abrogazione delle tasse in seguito all'applicazione del principio di gratuità dello scambio). Nella determinazione della competenza interna al Cantone si dovrà inoltre tenere presente che l'art. 14 cpv. 3 LGI prescrive obbligatoriamente la stipulazione del contratto e che viene lasciata libertà solo per quanto concerne l'ammontare degli indennizzi forfettari e talune modalità di compensazione.

2.3 Struttura del contratto

Il contratto è suddiviso in *disposizioni contenutistiche*, che disciplinano l'indennizzo per lo scambio di dati tra autorità (Sezione 1) e in *disposizioni organizzative*, che disciplinano la regolamentazione del contratto e in particolare i termini di stipulazione, durata e disdetta (Sezione 2).

3. Chiarimenti relativi alle singole sezioni e disposizioni

3.1 Sezione 1: Indennizzo per lo scambio di dati tra autorità

Art. 1 Oggetto (art. 14 cpv. 3 LGI)

⁵ "La Confederazione e i Cantoni disciplinano in un contratto di diritto pubblico le modalità e il calcolo dei pagamenti compensativi."

⁶ Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110.

⁷ Cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN (n. 7), n. marg. 1064; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER (n. 7), § 33, n. marg. 17.

⁸ Cfr. PIERRE TSCHANNEN, *Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, 3^a ed., Berna 2011, § 25, n. marg. 8 ss.

⁹ Cfr. PETER HÄNNI, *Verträge zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und den Kantonen*, in: Daniel Thürer et al., *Verfassungsrecht der Schweiz*, Berna 2001, § 28, pag. 450; ivi (aggiornato al 2000 circa) vengono citati i seguenti Cantoni: AR, BE, BL, GL, GR, JU, LU, SO, TG, UR, VS.

L'art. 1 definisce l'oggetto del contratto, nella modalità tipica dei testi legali.

In riferimento ai geodati di base del diritto federale, la legislazione federale sulla geoinformazione (art. 14 LGI, art. 37 ss. OGI) rappresenta un dispositivo alquanto completo di regolamentazione dello scambio di dati tra autorità, la cui applicazione ai geodati di base del diritto federale è obbligatoria. Il contratto non può pertanto prevedere disposizioni complementari volte a disciplinare lo scambio di dati in quanto tale.

Per quanto attiene alla definizione di autorità, si rimanda ai commenti relativi all'art. 2.

L'art. 14 LGI e il presente contratto si applicano esclusivamente ai dati geologici della Confederazione che sono catalogati come geodati di base del diritto federale nell'Allegato 1 alla OGI.

Art. 2 Autorità autorizzate all'utilizzazione (art. 14 cpv. 1 LGI)

L'art. 2 stabilisce chi deve essere considerato come autorità avente diritto all'utilizzazione, precisando così l'art. 14 cpv. 1 LGI. Il contratto è disciplinato dal diritto pubblico della Confederazione (art. 14 cpv. 3 LGI). La disposizione si basa su una definizione di autorità presente in numerose leggi federali e cantonali.¹⁰

È opportuno formulare le seguenti precisazioni sulla definizione di autorità:

- a. *Per autorità della Confederazione* s'intendono il Consiglio federale, i suoi dipartimenti, la Cancelleria federale e gli uffici ad essa subordinati, i servizi, le società, gli istituti e gli altri uffici dell'amministrazione federale (amministrazione centrale), nonché gli organi dell'Assemblea federale e dei Tribunali federali. *Per autorità dei Cantoni* s'intendono il governo cantonale, l'amministrazione centrale del Cantone e i suoi uffici distaccati nel territorio, gli organi dei parlamenti cantonali e i tribunali cantonali.
- b. Sono trattate come autorità cantonali anche le autorità e le amministrazioni centrali dei *Comuni*, gli altri enti territoriali equiparati ai Comuni ai sensi del diritto cantonale e le strutture regionali (p.es. le conferenze regionali nel Cantone di Berna), sempreché il diritto cantonale assegni ad essi alcuni compiti della Confederazione (trasferiti al Cantone nel quadro del federalismo di esecuzione) o del Cantone (compiti pubblici della legislazione cantonale). È necessaria la presenza di una norma esplicita di delega dei compiti nel diritto cantonale tale da vincolare il Comune, l'ente pubblico territoriale o la struttura regionale all'espletamento del compito.
- c. Per gli istituti di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni è parimenti necessaria una norma esplicita del diritto che sancisca la delega dei compiti e contempli un obbligo di esecuzione da parte dell'istituto.
- d. Infine anche nel caso di persone private, il trasferimento delle funzioni deve essere disciplinato da una norma esplicita del diritto e la persona deve sottostare a un obbligo di espletamento dei propri compiti. Sono soggetti autorizzati all'utilizzazione dei dati per lo svolgimento di compiti pubblici delegati ad esempio i geometri preposti all'aggiornamento dei dati catastali, Lisag AG (UR), GIS Daten AG (NW, OW) o ancora l'associazione Raumdatenpool del Cantone di Lucerna.

Il semplice fatto di essere un'autorità non autorizza di per sé all'utilizzazione (illimitata) dei dati disponibili per lo scambio tra autorità. L'utilizzazione da parte delle autorità deve essere strumentale all'espletamento dei loro compiti pubblici motivati da una base giuridica (art. 2 cpv. 3). Nel quadro della loro attività di vigilanza sull'esecuzione del diritto federale¹¹ da parte dei Cantoni, le autorità federali hanno il diritto di acquisire i geodati relativi all'attività esecutiva dei Cantoni e di raccogliervi per finalità di vigilanza.¹² È esclusa l'utilizzazione commerciale da parte delle autorità (art. 41 OGI).

Nell'utilizzazione dei geodati di base del diritto federale, l'autorità ricevente è responsabile, ai sensi dell'art. 39 OGI, dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e tutela del segreto. Il servizio mittente segnala al servizio ricevente l'esistenza di norme particolari, ad esempio tramite infor-

¹⁰ Cfr. ad es. art. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (Legge sulla procedura amministrativa, PA), RS 172.021; art. 2 cpv.1 della Legge sulla giurisdizione amministrativa del Cantone di Berna (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, VRPG), BSG 155.21.

¹¹ Ciò riguarda in genere le autorità o i servizi definiti "servizi specializzati della Confederazione" nell'Allegato 1 alla OGI.

¹² L'articolo 44 cpv. 2 Cost obbliga le autorità della Confederazione e dei Cantoni alla cooperazione amministrativa nel senso di un'assistenza reciproca tra gli organi statali e le unità amministrative nell'espletamento dei compiti definiti per legge, tramite forme di aiuto non regolamentate dal diritto procedurale. L'assistenza amministrativa comprende nello specifico anche lo scambio d'informazioni tra uffici. Si veda sull'argomento anche DANIEL KETTIGER, *Rechtliche Aspekte der aktiven Umweltinformation*; parere giuridico del 23 settembre 2009 a cura dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); pubblicato in: *Umwelt-Wissen* Nr. 1003, Ufficio federale dell'ambiente, Berna 2010, pag. 70 ss.

mazioni nei metadati, mediante un rimando al livello di autorizzazione all'accesso nella legislazione corrispondente o in altro modo opportuno.

La comunicazione dei geodati di base del diritto federale disponibili nello scambio tra autorità è disciplinata in modo definitivo nell'art. 40 OGI. La pubblicazione obbligatoria per legge rappresenta un caso speciale di utilizzazione dei dati disponibili nello scambio tra autorità.

Art. 3 Prestazioni commerciali (art. 41 OGI)

L'art. 3 precisa l'art. 41 OGI nella misura necessaria a stabilire le modalità d'indennizzo o di remunerazione. Nei casi in cui un'autorità svolge funzioni pubbliche e contemporaneamente offre delle prestazioni commerciali ma non è in grado di dimostrare che entrambi questi ambiti sono mantenuti chiaramente separati a livello di organizzazione e contabilità, ad essa non si applicano le norme privilegiate per lo scambio di dati tra autorità (Sezione 10 della OGI) bensì vale la sezione 8 della OGI.

Art. 4 Entità dello scambio di dati

Nell'art. 4 cpv. 1 sono stabiliti i requisiti minimi per i geodati di base del diritto federale che possono essere offerti e scambiati.

L'art. 37 cpv. 2 OGI prescrive in linea di principio lo scambio di dati tra autorità mediante un servizio di telecaricamento. Malgrado la definizione legale del servizio di telecaricamento (art. 2 lett. j OGI) e le ulteriori normative comprese nella legislazione della Confederazione in materia di geoinformazione, attualmente è talvolta in discussione quali siano le soluzioni tecniche conformi ai requisiti di un servizio di telecaricamento. Inoltre, i formati per lo scambio di geodati di base sono oggetto di una rapidissima evoluzione tecnica. Pertanto, si omette di prescrivere contrattualmente le modalità tecniche dello scambio. L'art. 4 cpv. 2 stabilisce che i geodati di base ricevuti dall'autorità destinataria devono essere conformi al modello e che la conformità del modello deve essere assoggettata a verifica. La normativa mira a prescrivere lo scambio tramite geoservizi (servizi di telecaricamento). Con i lavori in corso per la realizzazione della INDG, segnatamente con il progetto "MDX – Scambio di geodati conformi al modello", e con l'infrastruttura di aggregazione dei Cantoni, sono già stati fatti notevoli progressi a livello di attuazione. La prossima fase prevede la firma da parte della Confederazione e dei Cantoni di un accordo di cooperazione volto a creare basi stabili per l'INDG e a garantirne il finanziamento.

In alcuni casi eccezionali (lo scopo dell'intera legislazione in materia di geoinformazioni a livello federale e cantonale è la disponibilità dei geodati ufficiali in forma elettronica) i geodati e le geoinformazioni desiderati sono disponibili solo in forma stampata o in un originale cartaceo. In questi casi l'autorità richiedente avrà diritto solo all'invio di una copia in forma cartacea (duplicato dell'originale, plot, copia).

L'art. 4 descrive infine il contenuto dello scambio di dati. Oltre all'art. 4 cpv. 1-3 non sussistono altri obblighi relativamente allo scambio di dati tra autorità. Un eventuale scambio facoltativo di dati tra autorità che vada oltre quanto stabilito dall'art. 4 cpv. 1-3 è soggetto al pagamento delle tariffe del servizio offerente (art. 6 cpv. 2).

Art. 5 Pubblicazione e comunicazione a terzi

La pubblicazione rappresenta un caso speciale di utilizzazione dei dati ottenibili tramite scambio tra autorità. L'art. 5 cpv. 1 precisa le disposizioni della OGI in materia di geodati di base del diritto federale.

Art. 6 Costi (art. 14 cpv. 3 OGI)

Lo scambio di dati, l'utilizzazione dei dati e tutte le prestazioni direttamente collegate a questi o al contratto, nonché l'utilizzazione conforme al contratto di geoservizi sono gratuiti. La Confederazione e i Cantoni sostengono i propri costi derivanti dal contratto.

Le prestazioni tra autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che vanno oltre il presente contratto (ad esempio un particolare approntamento dei dati, un formato particolare, un sistema di riferimento particolare, analisi)¹³ sono a pagamento e si basano sulle tariffe del servizio offerente. Il contratto presuppone solo l'esistenza del diritto allo scambio di dati digitali, laddove i geodati sono disponibili in forma digitale. Eventuali stampe supplementari su carta dovranno essere in genere indennizzate alle tariffe vigenti per terzi.

Una utilizzazione eccessiva, vale a dire un'utilizzazione priva di motivazioni oggettive oppure che rappresenta un palese abuso o provoca chiaramente un sovraccarico delle infrastrutture dell'autorità offerente, è anch'essa a pagamento.

L'esonero dai costi previsto all'art. 6 cpv. 1 richiederà un adeguamento delle norme tariffarie in diversi Cantoni.

¹³ Si rimanda anche ai commenti relativi all'art. 4.

3.2 Sezione 2: Modalità del contratto

Artt. 7, 8 e 10 Adesione, durata del contratto, disdetta

Il contratto viene stipulato a tempo indeterminato. Entra in vigore mediante l'Ufficio federale di topografia quando la Confederazione e almeno otto Cantoni hanno dichiarato la propria adesione. Il contratto resta in vigore fintanto che, oltre alla Confederazione, almeno otto Cantoni vi prendono parte come parti contraenti e fino a quando non ne avviene lo scioglimento mediante decisione concordante di tutte le parti contraenti.

L'adesione avviene mediante comunicazione all'Ufficio federale di topografia, previa approvazione del contratto da parte dell'organo cantonale competente. Per la disdetta il contratto stesso (art. 10 cpv. 1) designa come competenti il Consiglio federale e i governi cantonali. In caso di trattati internazionali e intercantionali, abitualmente la disdetta non viene pronunciata dall'organo statale preposto alla ratifica, bensì dal governo.

Art. 9 Emendamento

Per gli emendamenti contrattuali è necessaria in linea di principio la stessa procedura prevista per il primo allestimento del contratto. In deroga viene fissato un momento uniforme per l'entrata in vigore dell'emendamento. Si vuole in tal modo garantire la validità dello stesso diritto per tutte le parti contraenti.

4. Effetti finanziari

4.1 Effetti finanziari per la Confederazione¹⁴

Le ripercussioni finanziarie che la Confederazione dovrà sostenere a causa della rinuncia alla riscossione di tasse per l'accesso e il prelevamento dei geodati di base del diritto federale tra autorità sono state stimate sulla base dei volumi di scambio effettivi e attuali. È importante partire da tale dato, poiché è prevedibile che l'esonero da tali tasse comporterà un incremento significativo nella frequenza degli scambi e favorirà anche lo scambio di altri tipi di dati.

La presente analisi si riferisce ai servizi federali che sono competenti per i geodati di base del diritto federale ai sensi dell'art. 8 LGI. I servizi interrogati corrispondono dunque ai servizi della Confederazione indicati nel catalogo dei geodati di base del diritto federale (secondo l'Allegato 1 all'OGI). Nell'analisi sono stati tenuti in considerazione esclusivamente i flussi finanziari in entrata e in uscita dell'amministrazione federale. Non sono considerati quindi i flussi finanziari interni all'amministrazione della Confederazione.

I servizi maggiormente coinvolti nella vendita o nell'acquisto di geodati di base del diritto federale a o da altre autorità sono tre: l'Ufficio federale di topografia, l'Ufficio federale delle strade e l'Ufficio federale di statistica. In base ai dati forniti da questi tre servizi direttamente coinvolti, gli effetti finanziari per l'amministrazione federale sono così quantificati:

- perdita media annua di entrate stimata in CHF 800 000.- per la mancata riscossione delle tasse che finora l'amministrazione federale poteva richiedere ai Cantoni e ai Comuni in cambio dei geodati di base del diritto federale.
- riduzione media annua delle uscite stimata in CHF 400 000.-, spesi in precedenza dall'amministrazione federale per l'acquisto di geodati di base del diritto federale dai Cantoni e dai Comuni.
- costi supplementari medi stimati in CHF 100'000.- per l'onere amministrativo e tecnico connesso con l'approntamento e la fornitura di geodati di base del diritto federale. Siccome i dati potranno essere acquisiti gratuitamente, è senz'altro plausibile ipotizzare un raddoppio delle richieste di fornitura di geodati di base o di altre prestazioni associate ad essi.

La rinuncia alla riscossione tra autorità di tasse per l'accesso e il download di geodati di base del diritto federale implica per l'amministrazione federale una perdita della copertura dei costi pari all'incirca a CHF 500 000.- l'anno.

4.2 Effetti finanziari per i Cantoni

Verso la fine del 2013 è stato effettuato un sondaggio capillare allo scopo di conoscere l'attuale flusso di tasse riscosse dai Cantoni per i geodati e di stimare gli effetti finanziari della rinuncia alla riscossione tra autorità di tasse per lo scambio di geodati di base del diritto federale. Le risposte fornite sono state talvol-

¹⁴ Secondo le indicazioni del GCG/Coordinazione, Servizi e Informazioni Geografiche (COSIG).

ta molto eterogenee e non è quindi possibile riassumerle sotto forma di tabella. È tuttavia emerso con chiarezza che le tasse per l'utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale (MU) rappresentano per i cantoni (e talvolta per i Comuni) la voce più importante nel gettito delle tasse.

Tra il 2012 e il 2014 (anno di riferimento 2012, sviluppo dal 2014), sono entrate in vigore in 11 Cantoni delle nuove ordinanze sulle tasse che prevedono sostanziali riduzioni nelle tariffe per i geodati. In concomitanza con l'entrata in vigore dell'ordinanza sulle tasse, i Cantoni hanno potenziato o attivato i loro geoshop. Le ordinazioni di dati presso i geoshop sono aumentate in misura significativa (i rappresentanti dei Cantoni hanno menzionato nei loro commenti degli incrementi fino a un fattore 10).

Attualmente è difficile quantificare esattamente i risparmi che i Cantoni potrebbero conseguire in seguito all'acquisizione gratuita dei dati dalla Confederazione e dai Cantoni limitrofi. Un valore di riferimento può essere la perdita di entrate pari a CHF 800 000 franchi subita dalla Confederazione per la cessione dei dati ai Cantoni e ai Comuni.

Le informazioni estrapolate dai 22 questionari compilati e restituiti dai Cantoni consentono di determinare in sintesi i seguenti effetti finanziari:

- riduzione media annua delle uscite stimata in CHF 430 000.-, spesi in precedenza dai Cantoni per l'acquisto da swisstopo di geodati di base del diritto federale.
- riduzione media annua delle entrate stimata in CHF 415 000.- per la mancata riscossione delle tasse che finora i Cantoni potevano richiedere alla Confederazione e ai Comuni per i geodati di base del diritto federale e cantonale (soprattutto dati della misurazione ufficiale).

In sintesi si può concludere che lo scambio gratuito tra autorità comporterebbe per i Cantoni sia un risparmio sui costi di acquisizione dei dati, sia una perdita di entrate sui dati forniti. La stima dei costi non tiene conto dei risparmi amministrativi che senz'altro ne conseguirebbero. Tutto sommato, i benefici per i Cantoni sarebbero superiori alle perdite.

Per i Cantoni e i Comuni, lo scambio gratuito di geodati di base del diritto federale appare complessivamente vantaggioso. Tale scambio promuove tra l'altro l'utilizzazione di geodati importanti (spesso rilevati e gestiti utilizzando il denaro dei contribuenti) e il loro migliore sfruttamento genera un valore aggiunto.